



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Tiziana Santoriello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo nel 2005 al n. 700/2005 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni

TRA

DEL GRECO Carmine, rappresentato e difeso, dall'avv. Carmelina Truscelli, del Foro di Paola (CS), come da mandato a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Praia a Mare (CS), via Mario La Cava;

ATTORE

E

LENTINI Giovanni, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania, alla via Generoso Frate, n.13;

CONVENUTO

NONCHE'

UNIPOL Ass.ni s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù del mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo Caiafa, e con questi elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania, presso lo studio dell'avv. Francesco Scarpa, alla via F. Cammarota, n.19;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA



All'udienza del 18.5.2016, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti che si ritiene in questa sede integralmente richiamato e trascritto.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Del Greco Carmine evocava in giudizio l'avvocato Giovanni Lentini al fine di sentir accertare l'inadempimento professionale dello stesso nell'espletamento dell'incarico conferitogli in altro procedimento meglio indicato in atti e, per l'effetto, condannarlo a titolo di risarcimento del danno al pagamento della somma di euro 18.092,09, pari all'importo del credito vantato dall'attore nei confronti della Nautica "Mediterranea" di Pizzo Aniello (euro 12.136,74) maggiorato dell'importo di euro 5.955,35 corrisposto a seguito della notifica della sentenza e del precetto (emessi all'esito di quel procedimento), ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa o, in via ulteriormente gradata, di quella somma da liquidarsi in via equitativa, maggiorata di interessi e rivalutazione; il tutto con vittoria di spese.

Deduceva, in particolare, l'inadempimento del convenuto, per non avere questi svolto con diligenza il mandato conferitogli per assisterlo in un procedimento dinanzi alla Pretura di Pisciotta, definito dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania, promosso da Siani Domenico contro la Nautica "Mediterranea" di Pizzo Aniello, che aveva, poi, chiamato in giudizio il Del Greco, quale obbligato a pagare la merce, utilizzata per eseguire dei lavori edili; che, nell'ambito del giudizio summenzionato, aveva conferito mandato *ad litem* all'avv. Lentini comprensivo dell'elezione di domicilio presso il suo studio legale; che, nell'ambito di quel procedimento, il difensore oltre a far valere l'inaffidabilità e/o infondatezza della chiamata in garanzia, aveva spiegato nel suo interesse domanda riconvenzionale, nei confronti del chiamante, volta ad ottenere il pagamento del residuo compenso dovutogli, pari all'importo di lire 23.500.000, quale corrispettivo pattuito in un contratto di appalto; che l'odierno convenuto aveva ommesso di comunicargli l'esito del giudizio di cui sopra, nonché aveva ommesso di avvertirlo del proposto appello; che il precitato comportamento aveva determinato il passaggio in giudicato delle statuizioni di cui in sentenza, anche relativamente al rigetto della



domanda riconvenzionale spiegata nel di lui interesse, nonché l'impossibilità nel grado di appello di far valere ogni difesa utile per l'accertamento dell'inammissibilità, ovvero infondatezza della chiamata in causa, ovvero, in via ulteriore, di evitare la condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio; che aveva, invero, avuto conoscenza della sentenza di appello solo dopo il passaggio in giudicato della stessa e, cioè, in data 22.3.2004, allorquando l'avv. Aniello Tambasco, difensore e procuratore di Siani Domenico, gli aveva notificato la sentenza di appello con il relativo precetto.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 31.5.2005, si costituiva in giudizio l'avv. Giovanni Lentini, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della Compagnia Assicuratrice Unipol spa, in persona del legale rapp.te p.t., con la quale aveva, all'epoca dei fatti, stipulato polizza assicurativa; nel merito, di rigettare la domanda perché inammissibile e comunque infondata; in subordine, di condannare la Compagnia Assicuratrice Unipol spa, in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne l'assicurato da qualsiasi conseguenza negativa derivante dall'eventuale accoglimento della domanda; il tutto con vittoria di spese.

Esponneva, in particolare, che non era prospettabile, nel caso di specie, alcuna responsabilità nel rapporto intercorso con il cliente; che le pretese creditorie dell'attore nei confronti della Nautica "Mediterranea" di Pizzo Aniello, non erano coperte da giudicato; che l'eventuale partecipazione al giudizio di appello non avrebbe comunque determinato di per sé un sicuro accoglimento della domanda riconvenzionale, specie in ragione di un'attenta disamina della fattispecie e con specifico riferimento alla problematica del materiale probatorio acquisito in atti.

Autorizzata la chiamata in garanzia, con comparsa depositata in data 9.3.2007, si costituiva in giudizio la Compagnia Unipol Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo di dichiarare prescritto nei suoi confronti il diritto dell'avv. Giovanni Lentini; in via gradata, di dichiarare non operativa la polizza per violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c.; in ogni caso, di rigettare la domanda attorea siccome infondata; il tutto con vittoria di spese.



Deduceva, in particolare, la prescrizione del diritto non avendo il chiamante in garanzia denunciato tempestivamente il sinistro alla compagnia di assicurazioni, in violazione del combinato disposto degli artt.1913 e 1915 c.c; che, in ogni caso, la domanda attorea era infondata poiché, con la restituzione della produzione di parte e con la comunicazione contestuale dell'esito del giudizio di primo grado, si era esaurito ogni obbligo del professionista; che, al fine di costituirsi nel giudizio di appello, l'odierno attore avrebbe dovuto conferire al convenuto difensore specifico mandato; che, in ogni caso, ai fini dell'accoglimento della proposta domanda risarcitoria, gravava sull'attore l'onere di dimostrare non solo di aver subito un danno ma anche che il pregiudizio subito era ricollegabile alla insufficiente, inadeguata o negligente attività del legale.

Concessi i termini di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., nella formulazione applicabile *ratione temporis*, espletato l'interrogatorio formale dell'attore, in mancanza di contestazione da parte dell'avv. Lentini circa il conferimento del mandato – non avendo quest'ultimo, invero, rinvenuto il fascicolo di parte di cui al giudizio dinnanzi al Giudice di Pace a causa del trasferimento a nuova sede dell'Ufficio stesso - all'udienza del 18.5.2016, il giudice, nelle more divenuta assegnataria del procedimento, introitava la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Occorre premettere che, secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale, le obbligazioni che l'avvocato assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, poiché l'inadempimento dell'avvocato non può desumersi dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (*cfr.*, Cass. n. 3566/95). L'inadempimento dell'avvocato è, dunque, ancorato alla violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. L'avvocato deve, pertanto, in genere, ritenersi responsabile



nei confronti del cliente, ai sensi degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge; qualora per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio; in caso di adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente, con la precisazione che, in tale ipotesi, la responsabilità non è esclusa o ridotta dalla circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale; in caso di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili che si riveli dannosa per il cliente, purché l'avvocato abbia agito con dolo o colpa grave. Il professionista, inoltre, deve assolvere anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, essendo tenuto, in particolare, a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; a richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, nonché a dissuaderlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

Si è, altresì, precisato che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno. Analogamente, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale (ad es., violazione del dovere di informazione), va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso causale tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato.

Grava, viceversa, sull'avvocato l'onere di provare di aver tenuto una condotta conforme ai doveri di diligenza professionale concretamente



esigibili, essendo insufficiente al riguardo il rilascio, da parte del cliente, della procura necessaria all'esercizio dello *ius postulandi*, stante l'inidoneità della stessa a dimostrare in maniera univoca la compiuta informazione, da parte dell'avvocato, in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione, da parte del cliente, di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio.

Inoltre, i principi di diritto sopra sinteticamente richiamati vanno integrati, più in generale, con quanto affermato dalle Sezioni Unite in materia di prova dell'inadempimento nelle obbligazioni contrattuali, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, atteso che, anche in tale ipotesi, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (ad es., per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative e qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (*cf.*, Cass. SS.UU. n. 13533/01).

Sotto il profilo della quantificazione del danno, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile se, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito. In altri più espliciti termini, l'avvocato che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o di proseguire una lite in sede giudiziaria determina un danno per il quale non può, di regola, porsi alcun problema di accertamento sotto il profilo dell'*an* – una volta accertato l'inadempimento contrattuale sotto il profilo della ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe subito,



per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale – ma solo, eventualmente, sotto quello del *quantum*, dovendo tale danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili, e assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, oppure ricorrendo ex art. 1229 c.c. a criteri equitativi.

Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, non è contestato il conferimento dell'incarico da parte di Del Greco Carmine all'avv. Giovanni Lentini perché lo rappresentasse e difendesse nel giudizio intentato da Siani Domenico nei confronti della società Nautica "Mediterranea" di Pizzo Aniello, ove era stato chiamato in causa ed aveva, quindi, esperito domanda riconvenzionale, nei confronti del medesimo chiamante, per il pagamento di somme a titolo di corrispettivo del contratto di appalto con lo stesso stipulato.

L'attore, nello specifico, adduceva che l'avvocato Lentini, non osservando regole funzionali all'attività di carattere ordinario e non caratterizzate da alcuna particolare complessità, con l'omettere la comunicazione al cliente circa l'esito del giudizio di primo grado e la successiva instaurazione della fase di gravame, gli aveva precluso la difesa nel grado di appello, ove avrebbe quantomeno potuto evitare la condanna alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero tentare una definizione transattiva della controversia, o di far valere il proprio diritto di credito nei confronti di Pizzo Aniello a titolo di corrispettivo del contratto di appalto. Quanto alla risarcibilità del danno, specificava che era da liquidarsi sia il danno emergente, consistente nel pagamento delle spese legali, che il lucro cessante, consistente nella "perdita di chance" di ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto precitato.

Il convenuto, invece, al fine di escludere la sua responsabilità, evidenziava che il giudice di appello aveva basato la pronuncia di accoglimento della pretesa creditoria del Siani nei confronti dell'odierno attore sulla scorta delle prove raccolte nel giudizio di primo grado (in particolare, sugli esiti dell'interrogatorio formale proprio del Del Greco);



che il preteso credito di Del Greco nei confronti della ditta del Pizzo Aniello risultava solo genericamente indicato; che, in ogni caso, al momento dell'introduzione del presente giudizio, il credito era ancora azionabile, atteso che sulla pretesa creditoria non si era formato il giudicato; che la perdita del diritto ad impugnare la sentenza non configurava di per sé una conseguenza patrimoniale pregiudizievole.

Le allegazioni difensive del difensore convenuto hanno trovato adeguato riscontro nel materiale probatorio in atti.

Ed invero, il difensore non ha dimostrato di aver integralmente assolto al suo obbligo di diligenza professionale, ex art. 1176, comma 2, c.c., non avendo né dedotto né provato di aver adeguatamente informato il suo assistito sull'esito del giudizio pendente dinnanzi al Giudice di Pace ed in ordine alla proposizione del successivo giudizio di appello.

Tuttavia, pur ritenendo sussistente l'inadempimento dell'avv. Lentini per la mancata informazione sull'esito del giudizio di primo grado e per la mancata costituzione nel successivo giudizio di appello, non può, del pari, ritenersi sussistente il nesso di causalità tra il danno subito dal Del Greco così come dallo stesso lamentato (pari alla somma esborsata all'esito del giudizio di appello ed al mancato soddisfacimento della pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale) e l'inadempimento dell'avv. Lentini alla sua prestazione professionale.

In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, come in premessa evidenziato, infatti, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

Orbene, nel caso di specie, non risulta la prova del nesso di causalità tra l'omissione del professionista (mancata costituzione in giudizio) ed il danno subito a seguito della sua soccombenza nel giudizio.

In particolare, infatti, per quanto riguarda la condanna al pagamento del credito del Siani e delle spese legali nei suoi confronti, si evidenzia che il convincimento del giudice di appello ha tratto fondamento dagli esiti



dell'interrogatorio formale reso dello stesso odierno attore nel giudizio di *prime cure*.

Il Del Greco non ha allegato che, se avesse avuto la possibilità di costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale, avrebbe potuto superare, nei limiti del giudizio di appello, la prova già raccolta né ha chiarito quali argomentazioni giuridiche avrebbero potuto consentirgli di evitare la condanna anche al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Infatti, anche a voler immaginare la possibilità di articolare una propria strategia difensiva (che come detto, in ogni caso, non è stata in alcun modo prospettata), ove l'odierno attore si fosse costituito in appello non avrebbe, con ragionevole probabilità, potuto far ritenere inammissibile la chiamata in causa, potendosi agevolmente dedurre il *petitum* dal contenuto sostanziale delle pretese né avrebbe potuto la sua costituzione superare la forza probatoria delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale. Né ancora appare francamente immaginabile che, alla luce dei predetti presupposti, la vicenda processuale potesse essere chiusa in via transattiva.

Allo stesso modo, alcun collegamento eziologico è riscontrabile tra il predetto inadempimento e la prospettata mancata soddisfazione della pretesa creditoria nei confronti della ditta di Pizzo Aniello.

Si osserva, infatti, che in relazione alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto siffatta pretesa, tanto la pronuncia di primo grado che la successiva di appello, sono di mera inammissibilità. Si tratta, quindi, di sentenze in rito che non precludevano all'odierno attore la riproponibilità della domanda in altro giudizio, considerando, inoltre, che la domanda giudiziale ancorché inammissibile ha effetti interruttivi della prescrizione, che ricomincia, di fatto, a decorrere dal passaggio in giudicato della medesima sentenza in rito.

Pertanto, avendo il Del Greco avuto contezza della pronuncia della sentenza di appello già nel mese di novembre del 2002 (così come si evince dalla consultazione delle lettere di messa in mora con relative ricevute di ritorno, allegate alla produzione di parte attrice) avrebbe potuto azionare, sin da allora, ma in ogni caso entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di appello, la propria pretesa



creditoria nei confronti della ditta committente. Il mancato azionamento del giudizio e il conseguente non soddisfacimento della presunta pretesa creditoria non è, quindi, in alcun modo collegabile alla mancata costituzione nel giudizio di appello e, quindi, all'inadempimento dell'avv. Lentini.

Da tutte le considerazioni che precedono consegue che la domanda dell'attore nei confronti del professionista convenuto deve essere rigettata.

Il rigetto della domanda dell'attore assorbe la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della Unipol Ass.ni spa, in persona del legale rapp.te p.t., terza chiamata in causa.

La natura giuridica delle questioni affrontate rende equa la compensazione delle spese tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Tiziana Santoriello, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio RG. N. 700/2005, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda dell'attore;
- 2) Dichiara assorbita nel rigetto della domanda dell'attore la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della UNIPOL ASS.NI SPA, in persona del legale rapp.te p.t.;
- 3) Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Vallo della Lucania, 4.1.2017.

Il Giudice

Dott.ssa Tiziana Santoriello

